



Il Prefetto della Provincia di Messina

Prot. n. 106535/2025/Area I

PREMESSO che per il giorno 12 ottobre 2025 alle ore 15,00 è in programma presso lo Stadio comunale "Franco Scoglio" di Messina l'incontro di calcio "ACR-MESSINA - A.S. REGGINA", valevole per il Campionato Serie D Girone I, caratterizzato da elevati profili di criticità;

VISTA la nota della Questura di Messina cat. A4(939/1)2025-Gab. del 29 settembre 2025 con la quale viene evidenziato che esiste un'acerrima e perdurante rivalità tra le due tifoserie, sfociata in occasione dei precedenti incontri in episodi di violenza, tali da comportare lo svolgimento delle gare del Campionato Lega Pro Girone C 2016/2017 (data in cui le compagini si sono incontrate per l'ultima volta), con l'adozione di misure di rigore consistente nel divieto per i tifosi ospiti di assistere all'incontro;

CONSIDERATO che nella suindicata nota la Questura di Messina, nell'evidenziare l'atavica rivalità mai sopita nel corso degli anni, manifestata con cori denigratori intonati dalle opposte tifoserie in occasione dei transiti nello Stretto di Messina, nonché in occasione delle gare casalinghe dell'ACR Messina, ha proposto all'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive di valutare l'adozione della seguente prescrizione:

Divieto di vendita di biglietti per tutti i settori dell'impianto sportivo ai residenti nella provincia di Reggio Calabria;

VISTA la nota n. 40/2025 del 30 settembre 2025 con cui l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, tenuto conto della segnalazione inviata dalla Questura di Messina, rinvia alla valutazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive l'individuazione di adeguate misure di rigore, invitando contestualmente le Leghe competenti ad interessare le Società organizzatrici per non far avviare la vendita dei tagliandi;

PRESO ATTO che il Comitato Nazionale di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determinazione n. 33/2025 del 1 ottobre 2025, ha esaminato l'incontro di calcio in premessa in ragione della rivalità tra le due tifoserie, sfociata in passato in turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica; da ultimo, durante l'incontro "Messina-Reggina" del 30 maggio 2015 si sono verificati gravi disordini sfociati in lancio di oggetti, invasione di campo e aggressioni che hanno causato il ferimento di steward e personale della Polizia di Stato. Inoltre, durante le fasi di deflusso si sono verificati scontri tra opposte tifoserie e danneggiamenti ai mezzi degli ospiti. Le indagini svolte in relazione a tali fatti, hanno portato all'arresto di numerosi tifosi ultras e di seguito veniva richiesta l'adozione di misure restrittive durante gli incontri tra i due club;

CONSIDERATO che il citato Comitato Nazionale di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, alla luce di quanto rappresentato, ritenendo altamente probabile che anche in occasione della gara in argomento possano verificarsi gravi turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha invitato il Prefetto di Messina, sentito il Questore, a valutare la possibilità di adottare la seguente prescrizione:

R



Il Prefetto della Provincia di Messina

Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Reggio Calabria,

VISTA l'ulteriore nota, prot. A4/964.1/2025-Gab. in data 6 ottobre 2025, con la quale la Questura di Messina richiama le proprie precedenti considerazioni contenute nella nota del 29 settembre 2025, in premessa specificata, concordando sull'adozione della misura organizzativa del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania, adottata dal Comitato Nazionale di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, chiedendo altresì di disporre la preventiva identificazione degli acquirenti dei tagliandi;

RITENUTO di dover dare attuazione alle misure sopra individuate, a garanzia anche della sicurezza degli spettatori;

VISTO l'art. 2 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 Giugno 1931 n. 773;

ORDINA

per le ragioni in premessa indicate che l'incontro di calcio "ACR MESSINA - A.S. REGGINA" del 12 ottobre 2025 ore 15,00 presso lo Stadio comunale di Messina "Franco Scoglio", dovrà essere disputato con l'osservanza della seguente misura organizzativa di rigore:

Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Reggio Calabria;
Preventiva identificazione degli acquirenti dei tagliandi.

La Questura di Messina è incaricata di:

- garantire l'osservanza del presente provvedimento;
- disporre la notifica al Sigg. Sindaco del Comune di Messina e del Comune di Reggio Calabria ed ai Presidenti delle Società ACR MESSINA e A.S. REGGINA;

Copia del presente provvedimento viene trasmessa, per opportuna conoscenza, al Sig. Prefetto ed al sig. Questore di Reggio Calabria nonché al Ministero dell'Interno, Gabinetto e Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell'Interno ovvero ricorso giurisdizionale al TAR competente, rispettivamente entro 30 ed entro 60 giorni dalla data di notifica.

Messina, 8 ottobre 2025

IL PREFETTO
Di Stato

rs